

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO ENERGIA, RETI E INFRASTRUTTURE MATERIALI PER LO SVILUPPO 11 luglio 2011, n. 195

Autorizzazione unica ai sensi del Decreto Legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 relativa alla costruzione ed all'esercizio dell'impianto e delle opere connesse per la produzione di energia elettrica da fonte eolica della potenza elettrica di 5 MW sito nel Comune di Ascoli Satriano in località "Santacroce - Piano di Sepa - Faralli". Società: Lomagri S.r.l. con sede legale in MELFI (PZ) CONTRADA S. NICOLA cap 85025 - P. IVA e C.F. 01073230763.

Il giorno 11 Luglio 2011, in Bari, nella sede del Servizio

Premesso che:

- con Decreto Legislativo 16 marzo 1999, n. 79, in attuazione della direttiva 96/92/CE sono state emanate norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica;
- con Legge 1° marzo 2002, n. 39, sono state emanate disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità Europea - Legge comunitaria 2001 e, in particolare, l'art. 43 e l'allegato B;
- la Legge 1° giugno 2002 n. 120, ha ratificato l'esecuzione del Protocollo di Kyoto del 11.12.1997 alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici;
- la delibera CIPE n. 123 del 19 dicembre 2002 ha riportato le linee guida per le politiche e misure nazionali di riduzione delle emissioni del gas serra;
- il Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003, nel rispetto della disciplina nazionale, comunitaria ed internazionale vigente, e nel rispetto dei principi e criteri direttivi stabiliti dall'articolo 43 della Legge 1° marzo 2002, n. 39, promuove il maggior contributo delle fonti energetiche rinnovabili alla produzione di elettricità nel relativo mercato italiano e comunitario;
- ai sensi del comma 1 dell'art. 12 del Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003, gli impianti alimentati da fonti rinnovabili sono di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti;

- la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, e le opere connesse alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi sono soggetti ad un'Autorizzazione Unica, rilasciata, ai sensi del successivo comma 3 del medesimo art. 12, dalla Regione in un termine massimo non superiore a centottanta giorni;
- la Giunta Regionale con provvedimento n. 35 del 23.01.2007 ha adottato le procedure per il rilascio delle autorizzazioni alla costruzione ed esercizio di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili in attuazione dell'art. 12 del Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003;
- l'Autorizzazione Unica, ai sensi del comma 4 dell'art. 12 del Decreto Legislativo 387/2003, è rilasciata nei modi e nei termini indicati dalla Legge Regionale 31/2008, mediante un procedimento unico al quale partecipano tutte le Amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni;
- per la realizzazione di impianti alimentati a biomassa e per impianti fotovoltaici, ai sensi del comma 4 bis dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003, ferme restando la pubblica utilità e le procedure conseguenti per le opere connesse, il proponente deve dimostrare nel corso del procedimento e comunque prima dell'autorizzazione, la disponibilità del suolo su cui realizzare l'impianto;
- l'art. 14 della 241/90 e s.m.i. disciplina la Conferenza di Servizi, la cui finalità è comparare e coordinare i vari interessi pubblici coinvolti nel procedimento in maniera contestuale ed in unica sede fisica ed istituzionale;
- ai sensi del citato art. 14 della 241/90 e s.m.i., all'esito dei lavori della conferenza di servizi, l'amministrazione procedente adotta la determinazione motivata di conclusione del procedimento, valutate le specifiche risultanze della conferenza e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse in quella sede;

Rilevato che:

- la Società Lomagri S.r.l. avente sede legale in Melfi (PZ) alla c.da San Nicola, P.IVA

- 01073230763, con nota del 03.07.2006 prot. n. 7212, ai sensi dell'art. 12 del Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003, richiedeva il rilascio di Autorizzazione Unica alla costruzione ed all'esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica di potenza totale di 104 MW nonché delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione dell'impianto stesso da realizzarsi nel Comune di Ascoli Satriano;
- la Regione Puglia Assessorato all'Ambiente Settore Ecologia con nota prot. 10446 del 08.09.2006 comunicava che: *"Con nota pervenuta il 27.07.06 e acquisita al prot. 9069 del 01.08.06 codesta Società ha presentato istanza per la realizzazione di un parco eolico nel Comune in indirizzo. La predetta istanza era costituita da una semplice "relazione tecnica descrittiva" e non già dalla documentazione prevista dall'art. 9 del Regolamento 23.06.06 n. 9, documentazione che codesta Società si è "riservata" di presentare ma non pervenuta. Atteso pertanto quanto previsto dall'art.8 punto 4, ai fini della valutazione integrata verrà considerata valida la data di presentazione della documentazione di cui agli art. 9,10 e 11 del predetto regolamento."*;
 - la società proponente con nota del 29.11.2006 prot. 13897 presentava le integrazioni richieste dal Settore Ecologia;
 - la Regione Puglia Assessorato all'Ambiente Settore Ecologia con nota prot. 524 del 10.01.2007 richiedeva alla società proponente ulteriori integrazioni documentali;
 - la società proponente con nota del 20.03.2007 prot. 38/3005 presentava integrazioni documentali da trasmettere all'Autorità di Bacino della Puglia;
 - la società proponente con nota del 17.04.2007 prot. 38/4396 richiedeva l'indizione della conferenza dei Servizi;
 - la società proponente con nota del 17.05.2007 prot. 38/5235 comunicava osservazioni nel merito di altre due istanze di impianti eolici territorialmente interferenti con il procedimento in oggetto;
 - la società proponente con nota del 24.08.2007 prot. 38/9119 in risposta alla nota prot. 38/8259 del 26.07.2007 di questo Ufficio presentava integrazioni documentali;
 - lo scrivente Ufficio con nota prot. 12895 del 11.12.2007 richiedeva ulteriori integrazioni documentali;
 - la società proponente con nota del 29.02.2008 prot. 38/2251 in risposta alla nota prot. 38/12895 del 11.12.2007 di questo Ufficio presentava le integrazioni richieste;
 - la Regione Puglia Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione - Servizio Energia, Reti e Infrastrutture Materiali per lo Sviluppo - con nota prot. 38/6094 del 10.06.2008 comunicava di aver formalmente avviato il procedimento, agli Enti ritenuti competenti al rilascio dei pareri, nulla-osta o atti di assenso comunque denominati dalle leggi vigenti;
 - la Società proponente, come dalla stessa dichiarato, in data 14.11.2008 Prot. 38/12811 trasmetteva agli Enti e/o Organismi interessati a partecipare alla Conferenza di Servizi copia del progetto definitivo dell'impianto a seguito dell'avvio del procedimento;
 - la Regione Puglia Assessorato all'Ecologia con nota prot. 8946 del 19.06.2008 trasmetteva allo scrivente Ufficio Determina Dirigenziale n. 295 del 19.05.2008;
 - la Regione Puglia Assessorato all'Ecologia con nota prot. 12793 del 18.09.2008 accoglieva la richiesta di riesame da parte della società della DD n. 295 del 19.05.2008 ritenendo ammissibili anche gli aerogeneratori ai nn. 34 e 37;
 - la Regione Puglia Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione - Servizio Energia, Reti e Infrastrutture Materiali per lo Sviluppo - con nota prot. n. 38/12248 del 31.10.2008 convocava la riunione della Conferenza di Servizi per il giorno 27.11.2008;
 - la società proponente con nota del 14.11.2008 prot. 38/12811 trasmetteva agli Enti interessati dal procedimento adeguamento del progetto secondo le prescrizioni di TERNASpA;
 - la Regione Puglia Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione - Servizio Energia, Reti e Infrastrutture Materiali per lo Sviluppo - con nota prot. n. 38/13845 del 12.12.2008 trasmetteva agli Enti interessati copia conforme del verbale della riunione della Conferenza di Servizi tenutasi il giorno 27.11.2008;
 - la Regione Puglia Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione - Servizio Energia, Reti e Infrastrutture Materiali per lo Sviluppo - con

nota prot. n. 46/5707 del 21.05.2009 convocava la seconda riunione della Conferenza di Servizi per il giorno 11.06.2009;

- la Regione Puglia Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione - Servizio Energia, Reti e Infrastrutture Materiali per lo Sviluppo - con nota prot. n. 46/7225 del 01.07.2009 trasmetteva agli Enti interessati copia conforme del verbale della riunione della seconda Conferenza di Servizi tenutasi il giorno 11.06.2009;
- la società TERNA SpA con nota prot. TE/P20090007604 del 10.06.2009 ed acquisita al prot. 46/7380 del 06.07.09 trasmetteva parere di competenza favorevole in merito alla connessione di rete;
- la società proponente con nota del 30.11.2009 prot. 46/12890 presentava all'Acquedotto Bari/Foggia integrazioni documentali;
- la società proponente con nota del 11.12.2009 prot. 46/13716 presentava all'ARPA Puglia integrazioni documentali;
- la società proponente con nota del 30.03.2010 prot. 159/4806 comunicava la revoca del mandato professionale ai tecnici incaricati della prima stesura del progetto in oggetto;
- la Regione Puglia Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione - Servizio Energia, Reti e Infrastrutture Materiali per lo Sviluppo - con nota prot. 159/8041 del 21.05.2010 al fine di evitare la convocazione di una ulteriore conferenza dei servizi chiedeva all'Autorità di Bacino della Puglia di rilasciare il parere di competenza;
- la società proponente con nota del 17.12.2010 prot. 159/17486 dichiarava di rinunciare alla procedura di esproprio e di possedere la piena disponibilità delle aree interessate dall'intervento progettuale di cui all'oggetto;
- la Regione Puglia Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione - Servizio Energia, Reti e Infrastrutture Materiali per lo Sviluppo, essendo trascorsi i 180 giorni previsti dal D. Lgs. 387/03, considerato che l'art. 14 ter comma 7 della L. 241/1990 dispone che *“si considera acquisito l'assenso dell'amministrazione, ivi comprese quelle preposte alla tutela della salute e della pubblica incolumità, alla tutela paesaggistico-territoriale e alla tutela ambientale. Esclusi i provvedimenti in materia di VIA, VAS e AIA, il cui rappresentante non abbia espresso definitiva-*

mente la volontà dell'amministrazione”, ed alla luce dei pareri espressi dagli Enti coinvolti nella Conferenza di servizi, con nota prot. n. 159/3621 del 23.03.2011 trasmetteva agli Enti interessati comunicazione di conclusione positiva del procedimento in oggetto, allegando i pareri pervenuti successivamente alla riunione della Conferenza di Servizi;

Preso atto dei pareri espressi in Conferenza di servizi o pervenuti in seguito e qui riportati:

- Regione Puglia - Assessorato all'Ecologia - Settore Ecologia Ufficio VIA con nota prot. n.8946 del 19.06.2008 trasmetteva DD n.295 del 19.05.2008 in cui determina di escludere dalle procedure di V.I.A. l'installazione degli aerogeneratori di cui si riporta l'identificativo e le coordinate geografiche Gauss-Boaga fuso est:

id	est	nord
2	2567576	4558832
3	2568135	4558604
4	2568653	4559789
5	2569142	4560287
7	2569835	4559837
12	2570473	4560013
35	2576848	4556361
38	2576592	4557045
40	2577657	4556968
41	2577068	4557050
43	2577267	4557510
44	2576749	4557659
50	2576062	4558217
52	2575696	4557889

Successivamente, a seguito di richiesta di riesame da parte della società proponente e di nota prot. 12797 del 18.09.2008 dell'Assessorato all'Ecologia - Settore Ecologia Ufficio VIA, venivano esclusi dalla procedura di V.I.A. anche gli aerogeneratori ai nn 34 e 37 di cui si riportano le coordi-

nate geografiche evinte dalla documentazione depositata presso questo Ufficio:

id	est	nord
34	2576018	4556730
37	2576020	4557196

Tale parere favorevole alla realizzazione dell'opera è subordinato al rispetto delle seguenti prescrizioni:

- ✓ acquisire il parere favorevole dell'Autorità di bacino Puglia relativamente ai cavidotti di collegamento tra alcuni aerogeneratori che attraversano aree classificate come PG1 dal PAI;
 - ✓ assicurare che l'eventuale eccesso di materiale proveniente dagli scavi venga trasportato in discariche autorizzate allo stoccaggio di rifiuti inerti ovvero avviato alle operazioni di recupero, privilegiando tale seconda opzione;
 - ✓ garantire che gli adeguamenti delle strade esistenti e le nuove realizzazioni siano realizzate mediante l'utilizzo di macadam;
 - ✓ prevedere, come dichiarato nel progetto, che i cavidotti di collegamento tra gli aerogeneratori e la stazione di raccolta dell'energia elettrica prodotta siano interrati e corrano lungo la rete viaria;
 - ✓ prevedere la colorazione con bande orizzontali rosse o nere di una delle tre pale di ogni aerogeneratore, così come proposto dal proponente, riducendo così l'effetto di "motion smear" a danno dell'avifauna, al fine di ridurre il numero di collisioni dei volatili con l'impianto;
 - ✓ garantire che la dismissione degli aerogeneratori e delle altre strutture dell'impianto alla fine del loro ciclo di vita avvenga non solo attraverso il ripristino dello stato dei luoghi (impegno da assumere nella convenzione), ma anche con la riqualificazione ambientale del sito d'intervento, con l'utilizzo di specie autoctone. La fondazione dovrà essere sepolta sotto terreno vegetale;
 - ✓ assicurare l'adeguato smaltimento degli oli derivanti dalla lubrificazione del moltiplicatore di giri a tenuta, fieno meccanico e centralina idraulica per i freni delle punte delle pale presso il "Consorzio Obbligatorio degli oli esausti" (D.Lgs. n. 95 del 27 gennaio 1992, Attuazione delle Direttive 75/439/CEE e 87/101/CEE relative alla eliminazione degli oli usati), in considerazione delle caratteristiche di pericolosità degli stessi;
 - ✓ prevedere opere di regimazione delle acque meteoriche;
 - ✓ che, attesa la specifica competenza dell'Ente Gestore della Rete Elettrica in merito alle stazioni di consegna dell'energia prodotta, che può essere disposta o comunque variata in funzione delle esigenze e/o della programmazione del trasporto e della distribuzione dell'energia sul territorio, in sede di conferenza di servizi, per l'acquisizione dell'autorizzazione unica, venga acquisito il parere del predetto Ente relativamente all'elettrodotto di collegamento e relativa stazione di consegna.
 - ✓ Il presente parere è subordinato alla verifica delle previsioni di piano regolatore (PdF, PRG, PUG) secondo gli strumenti urbanistici vigenti nel comune interessato dall'intervento, in termini di rispetto dell'area buffer di 1 km dalle zone edificate urbane e di rispetto dei limiti di emissione sonora in aree attualmente o potenzialmente occupabili, come da previsioni urbanistiche. per più di quattro ore al giorno; pertanto detto riscontro dovrà essere effettuato da parte della Amministrazione comunale in sede di conferenza di servizi per l'ottenimento dell'autorizzazione definitiva.
- Regione Puglia - Area Politiche per l'Ambiente, le Reti, la Qualità Urbana - Servizio Attività Estrattive - nota prot. n. 154/2640 del 06.05.2009 - esprime, ai soli fini minerari nulla osta di massima alle seguenti condizioni:
- Nel caso di eventuali attraversamenti di zone soggette alla Ns. tutela, la società dovrà inoltre specificare la richiesta di autorizzazione ai sensi del T.U. n.1775/33, art. 120.
 - Resta inteso, comunque che all'atto della costruzione dell'impianto di cui all'oggetto si terrà conto delle distanze, dell'elettrodotto da aree di cava in esercizio e/o dimesse, previste dal D.P.R. 09 aprile 1959, n° 128 "norme di Polizia delle miniere e delle cave".
 - In fase di realizzazione dell'opera, la società è tenuta, comunque, al rispetto dei limiti di sicurezza, da eventuali aree di cave in esercizio e/o

dismesse, non inferiore a mt. 20 (metri venti) come previsto dal D.P.R. 9 aprile 1959, n. 128 sulle “*Norme di Polizia delle miniere e delle cave*”.

- Regione Puglia - Area Politiche per l'Ambiente, le Reti, la Qualità Urbana - Servizio Lavori Pubblici - nota prot. n. 64/21372 del 10.05.2009 esprime parere favorevole.
- Regione Puglia - Area Politiche per lo Sviluppo Rurale - Servizio Foreste - Sezione Provinciale di Foggia - nota prot. n. 46/6483 del 10.06.2009 esprime parere favorevole sui movimenti di terra a condizione che non vengano alterati gli impluvi naturali e lo scorrimento delle acque superficiali, eventualmente regimentandole a monte dei siti e convogliandole a valle;
- Comune di Ascoli Satriano - SETTORE 3° - UFFICIO TECNICO - nota prot. n. 10011 del 22.09.2009 “...si rilascia parere favorevole per la installazione degli aerogeneratori nn. 2, 3, 4, 5, 7, 12, 34, 35, 37, 38, 40, 41, 43, 44, 50, 52, e delle rispettive opere connesse.”
- Provincia di Foggia - Settore Viabilità con nota prot. 64763 del 09.12.2009 esprimeva parere favorevole di massima vincolato “... dovendo in seguito codesta società concordare con la Provincia ed attenersi a tutte le prescrizioni, stabilite dopo accurato sopralluogo, relative a tutte le interferenze di ogni singola strada interessata.”
- Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le province di Bari e Foggia - nota prot. n. 11956 del 10.12.2010 atteso “... che l'impianto eolico in oggetto non interessa ambiti paesaggistici statali di cui agli articoli 136 e 142 del decreto legislativo n. 42/2004. Fa al riguardo presente che, in ordine al vincolo di uso civico gravante sull'area di ubicazione delle turbine nn.30-31-42-48 si è proceduto alla legittimazione del vincolo di uso civico in virtù delle delibere della Giunta Comunale di Ascoli Satriano nn. 132 e 133 del 09.09.2010 e della determinazione n. 550 del 20.07.2010 del III Settore Servizio Patrimonio, Attività Produttive e di Servizio del predetto Comune.

Non si ritiene pertanto di dover esprimere alcun parere di competenza. Per quanto riguarda il tracciato del cavidotto sotterraneo, si comunica che dalla lettura della “Relazione integrativa

sulle interferenze del progetto con i beni paesaggistici” in data 27.10.2010 e delle relative Tavole PUTT/p si evince che il medesimo prevede varie interferenze con reticoli idrografici tramite utilizzo della tecnica della perforazione teleguidata. Tale operazione garantisce che i suddetti reticoli non subiranno alcuna alterazione visiva a raso e pertanto questa Soprintendenza ritiene, per quanto di competenza sotto l'aspetto paesaggistico, di poter esprimere parere favorevole....”

- Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza Archeologica della Puglia - Taranto - nota prot. n. 3551 del 20.03.2008 rileva quanto segue:

Sulla base delle osservazioni prodotte, si ritiene che siano emerse indicazioni sufficientemente valide per definire ulteriori attività di archeologia preventiva nelle aree interessate dai lavori. Le osservazioni sull'esistenza di diverse unità topografiche nelle zone specificate nelle carte tematiche di studio comportano infatti la necessità di valutare, con indagini mirate, l'interesse archeologico dei suoli ricadenti nel parco eolico segnalati per l'esistenza di beni nel sottosuolo. Tanto premesso, la procedura successiva riguarderà indagini preventive di ricerca archeologica con sondaggi e scavi anche in estensione, sotto la piena responsabilità di questa Soprintendenza che preciserà le operazioni da effettuare sotto la sua direzione e con società esecutrici che abbiano la qualificazione nella categoria di riferimento, ai sensi delle normative vigenti.

Sottostazione e cavidotto di collegamento al parco

Le indicazioni per la carta del rischio, in questo settore ad Est del Parco riguardano dati emersi nella ricognizione bibliografica che, comunque accerta l'esistenza di un tessuto di particolare valenza archeologica, per la presenza di un comparto centuriato, in prossimità della sottostazione e di percorsi viari e strutture insediative lungo il cavidotto da Piano D'Amendola a Toppo Russo. Non essendo stata prodotta la cartografia del rischio, con ricognizioni puntuali, si ritiene che le attività ricadenti nell'area della sottostazione e lungo il tracciato del cavidotto vadano sottoposte a sorveglianza archeologica e siano effettuate operazioni di scavo con misure di particolare cautela che risponderanno alle indicazioni

esprese in fase esecutiva dai responsabili archeologi di cantiere.

Si fa presente che la Società incaricata per l'assistenza archeologica dovrà produrre, oltre ai dati scientifici relativi alla documentazione d'obbligo, la schedatura dei reperti, attenendosi alle norme per la compilazione dell'I.C.C.D.

A conclusione delle presenti osservazioni, si fa presente che l'individuazione di beni archeologici interferenti con le strutture del progetto eolico possono, qualora fossero definiti aspetti insediativi vincolanti per la conservazione degli stessi, comportare varianti nella localizzazione delle piattaforme e nell'ubicazione dei cavidotti.

Eventuali presenze di particolare interesse archeologico possono implicare l'adozione delle misure di tutela previste dal codice dei beni culturali e del paesaggio e l'avvio del procedimento di dichiarazione di interesse ai sensi degli articoli 12 e 13 del predetto codice. Si chiede di valutare congiuntamente le priorità di ricerca, definendo sopralluoghi congiunti con il responsabile del procedimento.

Si prospetta altresì la necessità di garantire le spese di missione del personale incaricato da questo Ufficio per le attività di tutela, secondo le procedure vigenti che individuano nelle Società e negli Enti interessati ai lavori i soggetti su cui ricadono le somme di liquidazione delle missioni della Soprintendenza di settore competente per territorio. ..."

A conferma del parere il Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza Archeologica della Puglia - Taranto con nota prot. n. 6542 del 05.05.2011 nell'esprimere parere di massima favorevole comunica le seguenti prescrizioni integrative:

"... per quanto riguarda l'attraversamento dei Regi tratturelli Cervaro-Candela S. Agata, Foggia Ascoli-Lavello e Candela Montegentile l'obbligo dell'assistenza archeologica lungo il percorso dei cavidotti. Ad ultimazione delle opere occorrerà procedere al ripristino della sede viaria. Qualora dovessero essere individuate interferenze con strutture di interesse archeologico, dovranno essere messe in opera soluzioni tecniche e conservative a salvaguardia delle pre-

senze e ampliamenti, con scavo archeologico, ai fini della conoscenza e della tutela del sottosuolo archeologico.

Si fa presente che le indagini preliminari, con i dati relativi alla carta del rischio archeologico, hanno interessato l'area del parco e non sono state estese al tracciato dei cavidotti e della sottostazione.

Si ritiene, pertanto, che la mancata valutazione dei fattori di rischio archeologico comporti particolare cautela nella realizzazione delle opere.

Questa Soprintendenza procederà al piano di indagine archeologica, nelle aree delle piattaforme e delle piste viarie di cantiere interferenti con unità topografiche di interesse archeologico, previo accordo congiunto sul cronoprogramma dei lavori e verifica dei requisiti di idoneità dei soggetti archeologi incaricati delle attività scientifiche."

- Regione Puglia - Assessorato Bilancio e Programmazione - Area Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione - Servizio Demanio e Patrimonio - Ufficio Parco Tratturi Foggia - nota prot. n. 108/15951 del 04.08.2010 rilevato che il cavidotto di connessione attraversava beni appartenenti al Demanio Pubblico della Regione Puglia - Ramo Tratturi in tre punti interferendo con i seguenti Regi Tratturelli tutti in agro di Ascoli Satriano: 1)- Cervaro - Candela - S. Agata 2)- Foggia - Ascoli - Lavello 3)- Candela - Montegentile.

"... Ciò premesso, questo Ufficio esprime parere favorevole al progetto presentato subordinato tuttavia all'analogo parere della Sovrintendenza per i Beni Archeologici di Taranto e resta in attesa di ricevere, al termine dell'istruttoria, copia del provvedimento adottato.

Alla Società [...] si fa presente che si procederà al rilascio della determina di concessione demaniale successivamente all'ottenimento dell'Autorizzazione Unica ai sensi del Decreto L.vo 387/2003 comprensiva dell'Autorizzazione Paesaggistica, del rispetto dei vincoli imposti dal PUTT regionale relativa ai Regi Tratturi e previo:

- pagamento del canone annuo anticipato di euro 900,00 (euro 300 cadauno) determinato in via provvisoria e salvo conguaglio a seguito delle modifiche al Disciplinare d'uso dei beni demaniali da parte della Giunta Regionale;

- *Fidejussione bancaria o assicurativa a garanzia del pagamento del canone per l'intera durata contrattuale, ovvero pagamento anticipato del canone per l'intera durata contrattuale.*
Si precisa che l'inizio dei lavori dovrà essere subordinato al rilascio della Determina di concessione per l'attraversamento."
- Agenzia del Demanio - Filiale di Puglia e Basilicata nota prot 2009/11397 del 11.06.2009 nel merito delle "... aree appartenenti al Demanio pubblico o dello Stato - Ramo Bonifica l'Ente preposto al rilascio del succitato nulla-osta è il Consorzio di Bonifica per la Capitanata di Foggia. [...] si coglie l'occasione per evidenziare che tutte le aree appartenenti al "Demanio Pubblico dello Stato", ai sensi dell'art. 823 C.C sono "inalienabili e non possono forma e oggetto di diritti a favore di terzi se non mi modi stabiliti dalle leggi che li riguardano.";
- Consorzio di Bonifica della Capitanata - nota prot. n. 12960 del 10.06.2010: "... Dall'esame degli atti integrativi trasmessi si evince che tutti gli attraversamenti contemplati, riguardanti l'alveo del Fosso La Marano, del Fosso Parrozzo, del Torrente Carapelle e del Fosso Viticone, sono previsti da realizzarsi con tecnica di perforazione a mezzo di sonda teleguidata, (Elaborati CB1, CB2, CB3, CB4 e CB5 datati 29.03.2010); il franco netto rispetto affondo alveo è stato stabilito in mt. 2.00, mentre i punti di immersione e di riemersione della perforazione sono stati collocati a sufficiente distanza dai cigli degli alvei e dal limite della proprietà demaniale. La presenza del cavidotto nel sottosuolo verrà opportunamente segnalata a mezzo di apposite paline di altezza fuori terra non inferiore a mt. 2.00, collocate ad una distanza non inferiore a mt 10.00 dai cigli dell'alveo e dal limite della proprietà demaniale.
Si ritiene che le modalità di attraversamento degli alvei del Fosso La Marano, del Fosso Parrozzo, del Torrente Carapelle e del Fosso Viticone non costituiscano pregiudizi e/o inibizioni per l'attività di manutenzione espletata da questo Ente che pertanto esprime PARERE FAVOREVOLE, per quanto di competenza, alla esecuzione dei lavori.
Si prende atto altresì che è stata già acquisita l'autorizzazione alla esecuzione dei lavori da

parte della Struttura Tecnica Periferica Regionale (prot. n°21372 del 10.06.2010).

L'inizio dei lavori relativi all'attraversamento dei corsi d'acqua deve essere comunicato con congruo anticipo onde consentire al personale dell'Ente di effettuare i controlli e la sorveglianza del caso."

- SNAM rete gas - Gestione Rete - Distretto Sud Orientale - Centro di Foggia - nota prot. n. 434 del 15.12.2008 comunica che non sussistono interferenze con metanodotti;
- *acquedotto pugliese - Direzione Operativa - Unità Territoriale di Foggia nota prot. 159760 del 25.11.2008: "... dall'esame del progetto presentato si è riscontrata n. 1 interferenza con una nostra condotta in acciaio del diametro 200 mm., denominata "Diramazione per gli abitati di Ascoli Satriano e Candela". L'interferenza, opportunamente illustrata nella relativa tavola progettuale, riguarda l'attraversamento di cavidotto alla condotta. Esso dovrà eseguirsi "in sottopasso alla condotta idrica, a distanza non inferiore a cm. 50 dalla generatrice inferiore della condotta, posto in tubo guaina protettore, debitamente segnalato con nastro localizzatore prolungato fino a oltre i limiti della proprietà AQP attraversata, mentre la protezione della condotta sarà garantita mediante l'esecuzione di un'opera in lastroni di c.a. rimovibili, di lunghezza pari alla larghezza della fascia AQP, carrabili e certificati, poggiati su idonei cordoli realizzati lateralmente alla condotta".*

Si precisa altresì, che non è consentito introdursi e circolare nelle zone e sulle opere dell'Acquedotto, salvo quanto autorizzato in concessione, così come realizzare opere, seppure provvisoriale, quali piazzole per deposito materiale e accessi a strutture del costruendo parco eolico.

Pertanto, la scrivente Società esprime sin d'ora PREVENTIVO PARERE FAVOREVOLE alla concessione dell' attraversamento da realizzarsi nel rispetto delle prescrizioni succitate.

Il rilascio della concessione, di durata novennale, avverrà a seguito di stipula di apposito atto di convenzione a titolo oneroso e con ogni opera prescritta a carico di codesta Società, da stipularsi alla conclusione dell' istruttoria, e con cui AQP si riserverà ogni diritto patrimoniale, nonché di revoca per necessità di servizio e d'im-

posizione di opere di protezione della condotta, anche in fase esecutiva degli attraversamenti.”

- REGIONE PUGLIA - ASL FG - DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE - Servizio Igiene e Sanità Pubblica - UNITA' OPERATIVA N°8 nota relativa all'istanza prot. 6112 del 28.04.2009 del 13.10.2010: esprime parere favorevole con le seguenti prescrizioni

- 1) Prendendo atto di quanto dichiarato nella relazione tecnica, nella progettazione dovranno essere rispettate le distanze dalle abitazioni e dalle strade provinciali di circa 300 mt Come da regolamento vigente, e che nelle immediate vicinanze del campo non vi siano abitazioni costantemente abitate, che il livello sonoro prodotto dal generatore di elettricità risulti inferiore di 60 dB come previsto dal DPCM 01/03/1991 e sue modifiche ed integrazioni;
- 2) Gli elettrodi dovranno essere interrati ad una profondità minima di mt 1 (un metro) e dovrà essere segnalato il tracciato della linea interrata, con idonee segnalazioni di pericolo;
- 3) Eventuali linee aeree di media ed alta tensione, utilizzate per il conferimento all'ENEL dell'elettricità prodotta, dovranno essere eseguite nel rispetto delle distanze di sicurezza dettate dal DPCM 23/04/1992 e successive modifiche ed integrazioni;
- 4) Rispettare i limiti di inquinamento elettromagnetico previsti dal DM 381/98 e successive modifiche ed integrazioni;
- 5) Dovranno essere garantite tutte le misure di sicurezza ed infortunistica per tutelare lo stanziamento ed il passaggio nelle vicinanze degli aereogeneratori di persone ed animali;
- 6) Lo smaltimento degli usati e delle batterie dovrà avvenire tramite ditta autorizzata DL.22/1997e sue integrazioni;
- 7) La realizzazione e la messa in opera dell'impianto in oggetto, dovranno essere conformi alle descrizioni progettuali, alle prescrizioni contenute nella documentazione tecnica presentata e rispettare le linee guida della Regione Puglia (delibera G.R. n.131 del 02.03.2004).

- ARPA Puglia - Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente - Dipartimento Provinciale di Foggia - con nota prot. 9957 del 01.03.2010 “... *Esaminata tutta la documen-*

tazione integrativa fornita, considerato che sono state indicate univocamente le caratteristiche dell' “aerogeneratore modello FL 2500, ditta Fuhrlander, altezza torre 80 m, diametro rotore 90 m. per quanto di competenza, si esprime parere favorevole relativamente al progetto per la realizzazione di quanto riportato in Oggetto.”

- Autorità di Bacino della Puglia - nota prot. n. 7787 del 11.06.2009 nota prot. 12222 del 28.09.2010 - ritiene per quanto di propria competenza che la proposta progettuale sia compatibile con le previsioni del P.A.I. approvato, con le seguenti proscrizioni:

- *“le opere provvisorie, necessarie all'esecuzione dei lavori, siano compatibili con il deflusso delle acque;*
- *le operazioni di scavo e rinterro per la posa dei cavidotti non modifichino il libero deflusso delle acque superficiali e non alterino il regime delle eventuali falde idriche superficiali;*
- *le sezioni idrauliche interessate dagli scavi per la posa del cavidotto siano ripristinate in modo da non modificare le condizioni preesistenti, mantenendo invariate forma dimensioni e scabrezza dall'alveo;*
- *siano realizzate opere atte ad impedire il trasferimento nel sottosuolo di eventuali acque superficiali che si dovessero infiltrare nelle trincee di scavo anche in funzione della pendenza longitudinale del fondo;*
- *durante l'esercizio delle opere sia evitata, in modo assoluto, l'infiltrazione di acque piovane nelle trincee realizzate per la posa dei cavidotti;*
- *sia garantito il ruscellamento diffuso delle acque ove queste siano intercettate dalle opere in oggetto indicate.”*

- Comando Militare Esercito “Puglia” con nota prot. n. 13945 del 17.08.2009:

Visto il parere tecnico del 15° Reparto Infrastrutture scaturito dall'esame della documentazione prodotta, ai sensi delle disposizioni:

- T.U. delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici (approvato con R.D. 11.12.1933 n° 1775);
- Legge 24.12.1976 n. 898 sul regime giuridico delle proprietà in zone militarmente importanti (pubblicata sulla G.U. 11.01.1977 n° 8).

Tenuto conto che l'opera implica dei lavori di scavo in zona che non è stata oggetto di bonifica sistematica da ordigni residuati bellici, concede il nulla-osta di Forza Armata subordinatamente all'effettuazione, da parte della Società interessata, degli interventi di bonifica dell'area in questione (unitamente ai fini della gestione delle misure di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro di cui all'art. 15 del D. Lgs. 81/08), comunicando al Comando in oggetto l'avvenuta effettuazione degli stessi.

- Ministero dello Sviluppo Economico - Dipartimento per le Comunicazioni - Ispettorato Territoriale Puglia e Basilicata - nota prot. 11619 del 07.10.2009 e nota prot. 11621 del 07.10.2009 - rilascia, ai sensi dell'art. 113 del R.D. n. 1775 dell'11.12.1933, il nulla osta provvisorio alla costruzione per l'impianto in oggetto e della stazione elettrica 30/150 kv e raccordi a 150 kv in cavo interrato alla stazione 380/150 kv sella TERNA spa in agro di Deliceto limitatamente a quelle parti che non interessano, con attraversamenti e avvicinamenti, le linee di telecomunicazioni statali, sociali e private. Il nulla osta è concesso in dipendenza degli atti di sottomissione rilasciati dalla Società proponente in data 23.03.2007 e registrati a Foggia senza alcun pregiudizio delle clausole in esso contenute e fatti salvi i diritti che derivano dal R.D. n. 1775/1933, dal D.P.R. n. 156 del 29.03.1973 e dal D. Lgs. 01.08.2003 n. 259.
- Comando in Capo del Dipartimento Militare Marittimo dello Jonio e del Canale d'Otranto - TARANTO - con nota prot. n. 019203/UI-DEM/2009 del 30.04.2009 rappresenta che - per quanto di competenza, in ordine ai soli interessi della Marina Militare - non si intravedono motivi ostativi alla realizzazione dell'impianto eolico e delle relative opere connesse in oggetto, ritiene opportuno rammentare l'esigenza che la Società interessata provvederà alla installazione della segnaletica ottico-luminosa delle strutture a sviluppo verticale, che sarà prescritta dall'Autorità competente in conformità alla normativa in vigore per l'identificazione degli ostacoli per la tutela del volo a bassa quota;
- Aeronautica Militare - Comando Scuole A.M. 3^a Regione Aerea - Reparto Territorio e Patrimonio - nota prot. n. 11961 del 06.03.2009 - rilascia nulla

osta dell'A.M., per gli aspetti demaniali di competenza, alla realizzazione dell'intervento in oggetto.

- ENAC - nota prot. n. 84722 del 30.11.2009 - rilascia, per quanto di competenza, il proprio nulla osta alla realizzazione dell'opera, considerato che:
 - l'Enav ha comunicato, con foglio prot AV/AOP/PSA/ SC5946/218317 del 29.10.09, scheda ostacolo n° 5946 (non allegata) che la realizzazione in questione non comporta implicazioni per quanto concerne gli aspetti di competenza;
 - l'A.M. C.I.G.A. per gli aspetti di competenza, ha comunicato per le vie brevi la non sussistenza di implicazioni aeromobili civili e/o militari;
 - In relazione a quanto riportato negli elaborati allegati alla richiesta, il parco eolico non interferisce con superfici aeronautiche di interesse aeroportuale ma superando di oltre 100 metri la quota del terreno costituisce comunque ostacolo alla navigazione aerea, ai sensi del Cap. 11 paragrafo 11.1.3 del Regolamento Enac per la costruzione e l'esercizio degli aeroporti e pertanto è soggetto a segnalazione secondo quanto di seguito riportato:

segnaletica diurna

le pale dovranno essere verniciate con n° 3 bande rosse, bianche e rosse di m 6

l'una di larghezza, in modo da impegnare solamente gli ultimi 18 m. delle pale stesse. Quanto sopra è richiesto per gli aerogeneratori che superano in totale (comprese le pale) i 100 m. di altezza e le cui pale siano di lunghezza superiore ai 30 m. Se le pale sono di dimensione uguale o inferiore a 30 m, la verniciatura sarà limitata ad un terzo della lunghezza stessa delle pale (divisa in tre fasce rossa, bianca e rossa) La manutenzione della verniciatura dovrà essere garantita sempre a cura e spese del proprietario del bene.

segnalazione notturna

le luci dovranno essere posizionate all'estremità della pale eoliche e collegate ad un apposito interruttore al fine di poter illuminare la stessa solo in corrispondenza del passaggio

della pala nella parte più alta della sua rotazione per un arco di cerchio di 30° circa.

Codesta Società potrà eventualmente proporre una soluzione alternativa, purché parimenti efficace allo scopo di segnalare l'ostacolo in sommità, come ad esempio l'utilizzo di luci di sommità da installare sull'estradosso delle navicelle del rotore. In tal caso dovrà essere comunicato a questo Ente la relativa proposta che sarà oggetto di specifica valutazione.

Dovrà essere prevista a cura e spese di codesta Società una procedura manutentiva che preveda, fra l'altro, il monitoraggio della segnaletica con frequenza minima mensile e la sostituzione delle lampade al raggiungimento dell'80% della prevista vita utile.

Inoltre dovrà essere comunicata almeno 90 giorni di anticipo la data di inizio e la data di fine lavori con un anticipo di almeno 30 giorni alla Direzione Aeroportuale di BARI BRINDISI, all'ENAV e all'AERONAUTICA MILITARE C.I.G.A. ai fini della pubblicazione in AIP e per la comunicazione della attivazione della richiesta procedura manutentiva che andrà trasmessa allo scrivente Ufficio.

Infine, qualora codesta Società ritenga opportuno, al fine di limitare la segnalazione diurna e notturna ad una parte dei generatori contenendo al contempo l'impatto ambientale, potrà presentare uno studio aeronautico che identifichi gli ostacoli più significativi.

Si rilascia, per quanto di competenza, il nulla osta alla realizzazione del suddetto parco eolico corredato con le predette prescrizioni.

Rilevato che:

- Con nota acquisita durante la Conferenza dei Servizi del 11.06.2009 la Regione Puglia Ufficio Urbanistica rappresentata dal funzionario Arch. Merafina Francesco esprimeva che *"la tutela paesaggistica posta a base del progetto risulta modificata a seguito dell'adozione definitiva del P.U.G pertanto gli elaborati devono essere adeguati ai nuovi ambiti estesi e distinti."*
- Il Comune di Ascoli Satriano - SETTORE 3°-UFFICIO TECNICO - con nota prot. n. 10011 del 22.09.2009 *"... rilascia parere favorevole per la installazione degli aerogeneratori nn. 2, 3, 4, 5, 7, 12, 34, 35, 37, 38, 40, 41, 43, 44, 50, 52, e le rispettive opere connesse."*

- Il Comune di Ascoli Satriano - SETTORE 3°-UFFICIO TECNICO - con nota prot. n. 13842 del 31.12.2009 riscontra nota prot. 13592 del 22.12.2009 della Regione Puglia Servizio Urbanistico Regionale fornendo controdeduzioni ai *"motivi ostativi del controllo di legittimità con esito positivo dell'autorizzazione paesaggistica comunale"* ritenendo *"corretto il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica"* del progetto in oggetto *"ed insussistenti i presupposti per un suo annullamento"*;
- Lo scrivente Ufficio, richiedeva, a mezzo Posta Elettronica Certificata del 20.05.2011, alla Regione Puglia - Area Politiche per l'Ambiente, le Reti e la Qualità Urbana - Servizio Assetto del Territorio - Ufficio Attuazione Pianificazione Paesaggistica chiarimenti in merito alla validità del su citato parere del Comune di Ascoli Satriano;
- Successivamente alla precedente nota ed alla chiusura positiva del procedimento è pervenuta, presso questo ufficio, con nota prot. 145/4327 del 23.05.2011 ulteriore comunicazione da parte della Regione Puglia Servizio Assetto del Territorio nel merito di quanto su esposto; in tale nota si esplicitava che la nota prot. 79/15118 del 22.09.2009 del Servizio Urbanistica Regionale inviata al Comune di Ascoli Satriano esprimeva preavviso di diniego data la *"... palese illegittimità della predetta autorizzazione ..."* pertanto il Servizio Urbanistica reputava necessario procedere con l'annullamento dell'autorizzazione paesaggistica n.10011 del 22.09.09 emessa dal Comune interessato ritenendo autorizzabili gli aerogeneratori ai nn. 50, 52;
- Il Servizio Assetto del Territorio, con la predetta nota, ritiene di condividere la nota prot. 79/15118 del Settore Urbanistica comunicando che per quanto di propria competenza sta procedendo con atto formale di Giunta all'annullamento parziale dell'Autorizzazione Paesaggistica n. 1011 del 22.09.09 rilasciata dal Comune di Ascoli Satriano;
- La Giunta Regionale annulla l'Autorizzazione Paesaggistica del Comune di Ascoli Satriano n. 10012 del 22.09.2009 con DGR 1216 del 31.05.2011;
- Da una verifica con il Piano di Tutela delle Acque approvato dal Consiglio Regionale della Puglia

con Delibera n. 230 del 20/10/2009, è risultato che l'intervento in oggetto non risulta interessare Zone di Protezione Speciale Idrogeologica di "Tipo A" né di "Tipo B1 e B2".

- con nota prot. 159/2221 del 21.02.2011 questo ufficio convocava il Comune di Ascoli Satriano e la società proponente in data 01.03.2011, per la sottoscrizione dell'atto d'Impegno e della Convenzione di cui alla delibera di G.R. n. 35 del 23.01.2007;
- con nota prot. 1955 del 28.02.2011 il Comune di Ascoli Satriano richiedeva formale rinvio della riunione fissata in data 01.03.2011 lamentando, inoltre, il mancato ricevimento della nota prot. 159/1777 del 11.02.2011 di conclusione positiva del procedimento;
- con nota prot. 159/2583 del 01.03.2011 questo ufficio, trasmetteva al Comune ulteriore copia della nota fax prot. 1955 del 28.02.2011 contenente la conclusione positiva del procedimento; l'ufficio energia con nota fax prot. 159/3621 del 23.03.2011 inviava al Comune di Ascoli Satriano ricevuta di avvenuta trasmissione a mezzo fax della conclusione positiva del procedimento ed attestazione di avvenuto recapito di raccomandata con ricevuta di ritorno n. 141707546559 del 05.03.2011 consegnata in data 15.03.2011, convocava nuovamente il Comune di Ascoli Satriano e la società proponente in data 07.03.2011, per la sottoscrizione dell'atto d'Impegno e della Convenzione di cui alla delibera di G.R. n. 35 del 23.01.2007;
- in data 07.03.2011 la Società proponente procedeva alla sottoscrizione degli atti di impegno e convenzione, di cui alla delibera di G.R. n. 35 del 23.01.2007, in forma unilaterale.
- La Società ha depositato, con nota acquisita al prot. n. 7337 del 06.06.2011, n. 10 copie del progetto definitivo comprensivo di copia delle opere di connessione giusta STMG di TERNA S.p.A. TE/P2007001647 del 14.02.2007 con connessione in "antenna" con la sezione a 150 kV della stazione elettrica a 380 kV collegata in "entra ed esce" sulla linea di a 380 kV "Foggia - Candela" vidimate dall'ente gestore della rete elettrica corredato da una dichiarazione sostitutiva, ai sensi del DPR n. 445/2000, per mezzo della quale il progettista ed il legale rappresentante della Società attestano che il progetto di che trattasi è

conforme a tutte le risultanze del procedimento autorizzativo ed è adeguato a tutte le prescrizioni sollevate dagli Enti che hanno partecipato al procedimento stesso e con la quale si impegnano a rispettare tutte le prescrizioni di natura esecutiva formulate dai suddetti Enti.

Il progetto definitivo fa parte integrante del presente atto ed è vidimato in numero dieci copie dall'Ufficio Energia e Reti Energetiche.

Considerato che:

- ai sensi dell'art. 12 comma 3 del D.Lgs. 387/2003 nel procedimento per il rilascio dell'Autorizzazione Unica sono ricomprese anche le opere di connessione alla rete e le infrastrutture necessarie all'esercizio dell'impianto;
- ai sensi dei comma 6, 6 bis e 7 dell'art. 14 ter della Legge 241/90 e s.m.i., all'esito dei lavori della conferenza di servizi, in relazione ai pareri rilasciati dagli Enti e delle prescrizioni formulate dagli stessi Enti, valutate le specifiche risultanze e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse, è possibile adottare la determinazione di conclusione del procedimento con l'Autorizzazione Unica per la costruzione ed esercizio di:
 - un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica della potenza di 5 MW, ubicato nel Comune di Ascoli Satriano e delle seguenti opere connesse:
 - linea elettrica interrata MT a 30 kV per il collegamento interno dell'impianto eolico e con le relative cabine di raccolta e di trasformazione
 - una linea elettrica interrata MT a 30 Kv di collegamento fra l'impianto e la sottostazione utente per una lunghezza complessiva di 11 km
 - una sottostazione utente 30/150kV di collegamento con la stazione elettrica Terna 150/380 kV in località "Piano di Amendola" nel comune di Deliceto (FG) autorizzata con D.D. 1367 del 12.12.2008
 - collegamento in antenna a 150 kV con la sezione a 150 kV della stazione elettrica RTN 380/150 kV da collegare in entra ed esce alla linea "Foggia - Candela", autorizzata con DD 1267/08, tra la sottostazione utente e la sottostazione terna mediante cavo interrato 150 Kv per una lunghezza di 500 mt

- in data in data 07.03.2011 sono stati sottoscritti tra la Regione Puglia e la Società Lomagri s.r.l. l'Atto di Impegno e la Convenzione di cui alla delibera di G.R. n. 35 del 23.01.2007;
- l'Ufficiale Rogante del Servizio Contratti Appalti, in data 09 marzo 2011 ha provveduto alla registrazione dell'Atto di Impegno al repertorio n. 12375 del 09 marzo 2011 e della Convenzione al repertorio n. 12376 del 09 marzo 2011;
- come risulta dalla relazione istruttoria rep. n. 195 dell'11 Luglio 2011 agli atti del Servizio, il procedimento si è svolto in conformità alle norme vigenti in materia di procedimento;

Sulla base di quanto riportato in narrativa si ritiene di adottare, ai sensi del comma 6 bis dell'art. 14 ter della Legge 241/90 e s.m.i, la determinazione di conclusione del procedimento con l'Autorizzazione Unica, di cui al comma 3 dell'art. 12 del D.Lgs. 387 del 29.12.2003 e della D.G.R. n. 35 del 23.01.2007, per la realizzazione ed esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica di potenza totale pari a 5 MW, come innanzi descritto, ed ubicato nel Comune di Ascoli Satriano.

ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. 28/01 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI:

Il presente provvedimento non comporta adempimento contabile atteso che trattasi di procedura autorizzativa riveniente dall'Art. 12 del Decreto Legislativo n. 387/2003.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Vista la Legge 7 agosto 1990 n. 241;

Viste le linee guida pubblicato sulla G.U. n. 1/2003;

Vista la Direttiva 2001/77/CE;

Visto il Decreto Legislativo 387 del 29 dicembre 2003, art. 12;

Visto la Legge n. 481 del 14.11.1995;

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 1747 del 30 novembre 2005.

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 35 del 23.01.2007;

Vista la Legge Regionale n. 31 del 21 ottobre 2008;

Vista la deliberazione di G.R. n.3261 in data 28.7.98 con la quale sono state impartite direttive in ordine all'adozione degli atti di gestione da parte dei Dirigenti regionali, in attuazione del Decreto Legislativo 3.2.1993 n.29 e successive modificazioni e integrazioni e della Legge regionale n.7/97;

Vista la Legge Regionale n. 13 del 18.10.2010;

DETERMINA

Art. 1)

Di prendere atto di quanto riportato nelle premesse.

Art. 2)

ai sensi del comma 6 bis e del comma 9 dell'art. 14 ter della Legge 241/90 e s.m.i., è adottata la determinazione di conclusione del procedimento con il rilascio alla Società Lomagri S.r.l. con sede legale in MELFI (PZ) CONTRADA S. NICOLA cap 85025 - P.IVA e C.F. 01073230763 - dell'Autorizzazione Unica, di cui ai comma 3 e 4-bis dell'art. 12 del D.Lgs. 387 del 29.12.2003 e della D.G.R. n. 35 del 23.01.2007, per la costruzione ed esercizio di:

- un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica della potenza di 5 MW, ubicato nel Comune di Ascoli Satriano e delle seguenti opere connesse:
- linea elettrica interrata MT a 30 kV per il collegamento interno dell'impianto eolico e con le relative cabine di raccolta e di trasformazione
- una linea elettrica interrata MT a 30 Kv di collegamento fra l'impianto e la sottostazione utente per una lunghezza complessiva di 11 km
- una sottostazione utente 30/150kV di collegamento con la stazione elettrica Terna 150/380 kV in località "Piano di Amendola" nel comune di Deliceto (FG) autorizzata con D.D. 1367 del 12.12.2008

- collegamento in antenna a 150 kV con la sezione a 150 kV della stazione elettrica RTN 380/150 kV da collegare in entra ed esce alla linea “Foggia - Candela” autorizzata con DD 1267/08, tra la sottostazione utente e la sottostazione terna mediante cavo interrato 150 Kv per una lunghezza di 500 mt

Art. 3)

La presente autorizzazione unica costituisce titolo a costruire ed esercire l'impianto in conformità al progetto approvato, ai sensi del comma 9 dell'art. 14 ter della 241/90 e successive modifiche ed integrazioni, e sostituisce, a tutti gli effetti, ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a partecipare ma risultate assenti, alla predetta conferenza.

Art. 4)

La Società LOMAGRI S.r.l. nella fase di realizzazione dell'impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica di cui al presente provvedimento e nella fase di esercizio del medesimo impianto dovrà assicurare il puntuale rispetto delle prescrizioni formulate dagli Enti intervenuti alla conferenza di servizi, all'uopo interfacciandosi con i medesimi Enti nonché di quanto previsto dall'art. 1 comma 3 della L.R. 18 ottobre 2010 n. 13 che così recita *“Per gli interventi di manutenzione degli impianti eolici e fotovoltaici, esistenti e di nuova installazione, è vietato l'uso di erbicidi o veleni finalizzati alla distruzione di piante erbacee dei luoghi interessati”*.

Art. 5)

La presente Autorizzazione Unica avrà:

- ✓ durata di anni venti, per le opere a carico della Società, a partire dalla data di inizio dei lavori più altri nove anni dalla prima scadenza;
- ✓ durata illimitata, per le opere a carico della Società titolare della rete di trasporto nazionale dell'energia elettrica.

Art. 6)

Di dichiarare di pubblica utilità, l'impianto eolico, ai sensi del comma 4-bis dell'art. 12 del Decreto Legislativo 29 Dicembre 2003 n. 387,

nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio dello stesso, ai sensi dei commi 3 e 4 dell'art. 1 della L. 10 del 09.10.1991 e del comma 1 dell'art. 12 del Decreto Legislativo 29 Dicembre 2003 n. 387, autorizzate col presente decreto.

Art. 7)

La Società, ai sensi del comma 2, dell'art. 4 della L.R. n. 31/2008, entro centottanta giorni dall'avvenuto rilascio dell'Autorizzazione di cui all'art. 12 del D.Lgs. 387/2003, deve depositare presso la Regione Puglia - Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione:

- a. dichiarazione congiunta del proponente e dell'appaltatore resa ai sensi di quanto disposto dagli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000 che attesti l'avvenuta sottoscrizione del contratto di appalto per la costruzione dell'impianto autorizzato che contiene la previsione di inizio e fine lavori nei termini di cui al successivo comma 5 dell'art. 4 della L.R. 31/2008, ovvero dichiarazione del proponente che attesti la diretta esecuzione dei lavori;
- b. dichiarazione congiunta del proponente e del fornitore resa ai sensi di quanto disposto dagli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000 che attesti l'esistenza del contratto di fornitura relativo alle componenti tecnologiche essenziali dell'impianto;
- c. fidejussione a prima richiesta rilasciata a garanzia della realizzazione dell'impianto, di importo non inferiore a euro 50,00 per ogni kW di potenza elettrica rilasciata a favore della Regione Puglia, come disposto con delibera di G.R. n. 35/07 e L.R. 31/2008;
- d. fidejussione a prima richiesta rilasciata a garanzia del ripristino dello stato dei luoghi a fine esercizio dell'impianto, di importo non inferiore a euro 5,00 per ogni kW di potenza elettrica rilasciata a favore del Comune, come disposto con delibera di G.R. n. 35/07 e L.R. 31/2008.

Il mancato deposito nel termine perentorio dei 180 giorni della documentazione di cui alle lettere a), b), c) e d) determina la decadenza di diritto dall'autorizzazione, l'obbligo del soggetto autorizzato di ripristino dell'originario stato dei luoghi.

Art. 8)

Il termine di inizio dei lavori è di mesi sei dal rilascio dell'Autorizzazione, quello per il completamento dell'impianto è di mesi trenta dall'inizio dei lavori, salvo proroghe per casi di forza maggiore da richiedersi almeno quindici giorni prima della scadenza. Il collaudo deve essere effettuato entro sei mesi dal completamento dell'impianto.

Art. 9)

A norma dell'art. 27 comma 1 del T.U. 380/2001 è demandato al Comune il controllo, il monitoraggio e la verifica della regolare e conforme esecuzione delle opere a quanto autorizzato con il presente provvedimento. La Regione Puglia Servizio Energia, Reti e Infrastrutture materiali per lo sviluppo si riserva ogni successivo ulteriore accertamento.

Art. 10)

La Società e gli eventuali affidatari delle opere da eseguire sono obbligati altresì:

- a ripristinare i luoghi affinché risultino disponibili per le attività previste per essi all'atto della dismissione dell'impianto ai sensi del comma 4 dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003 ai sensi dell'art. 2.3.6 comma 3 dell'allegato "A" alla Delibera di Giunta Regionale n. 35/2007;
- a tenere sgombre da qualsiasi residuo le aree del campo fotovoltaico non direttamente occupate dalle strutture e rese disponibili per le eventuali compatibili attività agricole; a ripristinare, a lavori ultimati, le strade e le aree di cantiere di supporto alla realizzazione del campo fotovoltaico;
- a prevedere l'utilizzo delle migliori tecnologie disponibili;
- a depositare presso la struttura tecnica periferica territorialmente competente, prima dell'inizio dei lavori, i calcoli statici delle opere in cemento armato;
- ad effettuare a propria cura e spese la comunicazione dell'avvenuto rilascio dell'Autorizzazione Unica su un quotidiano a diffusione locale e in uno a diffusione nazionale;
- a rispettare in fase di realizzazione tutte le norme vigenti in materia di sicurezza, regolarità contributiva dei dipendenti e di attività urbanistico - edilizia (D.Lgs. n. 387/03, D.P.R. n. 380/2001, D.Lgs. n. 494/96, ecc.);

- a nominare uno o più direttori dei lavori. La Direzione dei lavori sarà responsabile della conformità delle opere realizzate al progetto approvato, nonché la esecuzione delle stesse opere in conformità alle norme vigenti in materia. La nomina del direttore dei lavori e la relativa accettazione dovrà essere trasmessa da parte della Ditta a tutti gli Enti di cui al precedente art. 6, unitamente alla comunicazione di inizio dei lavori di cui all'Atto d'Impegno.

Art. 11)

Di notificare, a cura del Servizio Energia, Reti e Infrastrutture materiali per lo sviluppo - Ufficio Energia e Reti Energetiche, la presente determinazione unitamente al progetto vidimato alla Società istante e al Comune di Ascoli Satriano e Deliceto.

Art. 12)

Di far pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il presente atto, composto da n. 26 fasciate, è adottato in unico originale e una copia conforme da inviare alla Segreteria della Giunta regionale.

Il presente provvedimento è esecutivo.

Il Dirigente del Servizio
Davide F. Pellegrino

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO FORMAZIONE PROFESSIONALE 11 luglio 2011, n. 1456

P.O. PUGLIA - F.S.E. 2007/2013 - Ob. 1 Convergenza approvato con decisione C(2007)5767 del 21/11/2007 (2007IT051PO005) - Asse V Transnazionalità Interregionalità - Avviso n. 7/2010 - "Valorizzazione e recupero degli antichi mestieri". Approvazione schema di convenzione.

Il giorno 11 luglio 2011 in Bari, nella sede del servizio Formazione Professionale

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA

VISTI gli artt. 4, 5 e della Legge Regionale n.7/97;